



## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Gruppo Burgo Via Piave 1, Altavilla Vicentina – 36077 Italia

*In vigore da Ottobre 2021*

### AMBITO DI APPLICAZIONE

Condizioni generali di vendita e di fornitura applicate dalle seguenti Società del Gruppo Burgo (congiuntamente definite Gruppo Burgo e/o Venditore):

**Burgo Group S.p.A.**  
**Burgo Distribuzione S.r.l.**

### PRODOTTI

Tutti i prodotti (come individuati sul sito [www.burgogroup.com](http://www.burgogroup.com)) del Gruppo Burgo.

### 1. GENERALE

- a) I contratti di vendita e di fornitura per i Prodotti, come sopra individuati conclusi con Burgo Group e/o Burgo Distribuzione S.r.l. (Venditore) sono stipulati alle seguenti condizioni generali.
- b) L'acquirente/ordinante/somministrato (in seguito: il Cliente) con l'invio della proposta d'Ordine e successivo ricevimento dell'Ordine (cfr. art. 2), dichiara di accettare incondizionatamente il contenuto e l'applicazione delle presenti Condizioni Generali di Vendita e di Fornitura che sono pubblicate sul sito internet [www.burgogroup.com](http://www.burgogroup.com) e che dichiara di aver visionato ed espressamente ed incondizionatamente accettato.
- c) Resta inteso che le presenti Condizioni Generali di Vendita e di Fornitura troveranno applicazione anche nei rapporti futuri e anche qualora non si dovesse più fare riferimento ad esse. Eventuali condizioni generali del Cliente non troveranno applicazione salvo espressa accettazione per iscritto del Venditore.

### 2. IMPEGNI – ORDINI

- a) Tutte le proposte d'ordine si intendono assunte con la clausola "salvo approvazione definitiva della società". Conseguentemente, gli ordini, in qualsiasi forma inoltrati dal Cliente, non sono/saranno in alcun modo, vincolanti per il Venditore che potrà non accettarli e/o accettarli parzialmente a suo insindacabile giudizio. La mancata accettazione e/o l'accettazione parziale della proposta d'ordine da parte del Venditore non dà luogo a nessun diritto del Cliente per nessun titolo, ragione o causa.
- b) Gli accordi e le intese intercorsi con le Società del Gruppo Burgo che operano come agenti del Venditore, procuratori, agenti, rappresentanti ed in genere con ausiliari, non hanno alcuna efficacia vincolante per il Venditore.
- c) L'ordine s'intende perfezionato quando perviene al Cliente l'accettazione scritta dello stesso (Conferma d'ordine) da parte del Venditore. Per l'esecuzione della prestazione richiesta è determinante il contenuto della conferma d'Ordine che costituisce, unitamente alle presenti Condizioni Generali, il Contratto.
- d) Nel caso di vendite di Prodotto con prelievo diretto da magazzino da parte del Cliente senza effettuazione di Ordine preventivo, il Contratto si intende concluso al momento del trasferimento del possesso della merce.
- e) Fatta eccezione per cause di forza maggiore e/o espresso accordo tra le Parti, eventuali revoche di ordini già confermati saranno prive di efficacia, fatto salvo il diritto per il Venditore di richiedere al Cliente, oltre al pagamento del prezzo della merce oggetto dell'ordine il risarcimento di ogni danno diretto e/o indiretto dal primo subito, nessuno escluso.
- f) Il Venditore si riserva il diritto di procedere con vendite e/o forniture parziali.

### 3. PREZZO

- a) Il prezzo di fornitura e/o vendita dei prodotti è quello indicato in ciascuna Conferma d'Ordine, maggiorati dell'imposta

di valore aggiunto valida per ciascun Paese e/o periodo temporale di riferimento, di spese doganali nonché di eventuali spese per servizi accessori (quali costo deposito). In caso di contrasto tra Ordine di Acquisto del Cliente e Conferma d'Ordine del Venditore, prevarranno le condizioni ed i termini contenuti in quest'ultima.

b) Salvo diversi accordi, i prezzi s'intendono sempre franco stabilimento/magazzino del Cliente e per prodotti imballati, senza scarico. Il Venditore applicherà per ciascuna vendita/fornitura le modalità d'imballaggio standard. Costi supplementari per eventuali imballaggi diversi da quelli forniti dal Venditore sono a carico esclusivo del Cliente con espressa assunzione dei rischi per danni durante il trasporto e l'immagazzinamento connessi alla tipologia di imballaggio. Resta inteso che l'imballaggio della merce viene fornito e deve essere utilizzato al solo fine del trasporto della stessa con espressa esclusione di ogni possibile utilizzo come unità di immagazzinamento e/o per altri scopi.

c) Il prezzo di vendita/fornitura rimarrà invariato a condizione che il ritiro della merce avvenga entro la data di consegna/data di spedizione indicata nella conferma d'ordine. Nel caso di ritardo nella consegna conseguente a richiesta e/o a fatto del Cliente, il Venditore avrà diritto di applicare il prezzo maggiorato degli eventuali incrementi in vigore al momento dell'effettiva consegna oltre all'indennità di deposito stabilita in €/t 1,00 per ciascun giorno di ritardo, ovvero il medesimo importo convertito nella diversa valuta concordata per l'acquisto.

d) Salvo diverso accordo tra le parti, nel caso in cui la data di consegna indicata nella Conferma d'Ordine sia espressamente definita "a richiesta" ovvero nel caso di consignment stock, il Cliente si obbliga a ritirare la merce entro e non oltre 60 giorni dalla data di consegna indicata nella Conferma d'Ordine. Resta inteso che il prezzo pattuito ed indicato nella Conferma d'Ordine rimarrà invariato per il predetto periodo di 60 giorni, trascorsi i quali il Venditore avrà diritto ad applicare le eventuali maggiorazioni di prezzo intervenute oltre all'indennità di deposito fissata in €/t 1,00 per ciascun giorno di ritardo. In ogni caso, decorso il predetto termine il Venditore è autorizzato a fatturare il prezzo pattuito per la merce, eventualmente maggiorato d'eventuali incrementi, fatta salva la facoltà di fatturare il costo del deposito entro 15 giorni dall'effettiva consegna della merce (come identificata al successivo art. 4).

e) Nelle ipotesi di ritardo del ritiro per fatto del Cliente e di cui ai precedenti punti c) e d), resta inteso che il Cliente acquista la proprietà della merce e tutti i rischi alla stessa connessi, ivi inclusi perdita, danneggiamento etc., dal giorno della consegna di cui alla Conferma d'Ordine e/o dallo scadere dell'ulteriore termine. È espressamente esclusa l'applicazione degli art. 1766 e ss. Codice Civile, ad eccezione di quanto previsto nell'art. 1782 c.c. ove applicabile data la natura della merce.

f) Nel caso di vendita/fornitura di merce in Paesi extra-UE e/o comunque fuori dalla Eurozone, i prezzi sono determinati con riferimento alla parità esistente al momento dell'accettazione dell'ordine, salva l'applicazione di una soglia di tolleranza pari al 5%. Il Venditore avrà diritto di applicare il conguaglio valutario se al momento della fatturazione il rapporto valutario avrà superato la soglia del 2% (oppure: in caso di rapporti di vendita/somministrazione da pagarsi in moneta diversa dall'Euro, in caso di svalutazione della valuta concordata superiore al 5%, il Venditore avrà diritto di applicare al prezzo il corrispondente conguaglio valutario. Medesimo conguaglio valutario sarà applicabile per il caso di fatture emesse per l'importo non ancora incassato).

#### **4. EVASIONE DELL'ORDINE – TRASPORTO – ASSICURAZIONE**

a) Salvo che la data di consegna non sia espressamente prevista nella Conferma d'Ordine, ed in tutti i casi di ordini ai sensi del precedente art. 3 lett. d) il Cliente è tenuto a comunicare per iscritto al Venditore la data di ogni ritiro di merce con almeno 3 giorni di anticipo sulla data di prevista consegna. Nel caso in cui il Cliente provveda con mezzi propri al ritiro della merce, dovrà fornire, con almeno 48 ore di preavviso, tutte le indicazioni ed informazioni relativi al Vettore per la predisposizione della scheda di trasporto. In caso contrario, il Venditore potrà rifiutare la consegna e chiedere il pagamento di tutti i costi e danni subiti.

b) In ogni ipotesi in cui il Cliente rifiuti di ritirare la merce alla data stabilita, il Venditore avrà diritto di provvedere all'immediata fatturazione della merce stessa che terrà a disposizione del Cliente, salvo che, a suo insindacabile giudizio non ritenga più opportuna la risoluzione del contratto; in ogni caso il Venditore avrà diritto al rimborso delle spese sostenute ed al risarcimento di tutti i danni derivanti.

c) Le date di consegna/le date di spedizione riportate nella Conferma d'Ordine non sono impegnative per il Venditore, che si riserva di comunicare al Cliente la data esatta di consegna della merce.

d) Per le vendite/forniture DDP, FOB e CIF verranno applicate le clausole INCOTERMS pro tempore vigenti.

e) Con la consegna della merce al trasportatore/spedizioniere l'Ordine si considera evaso e, conseguentemente, avendo adempiuto alla propria obbligazione, il Venditore ha il diritto di richiedere il pagamento del corrispettivo nei termini e modi di cui al successivo art. 8.

f) Resta inteso che il Venditore potrà sospendere e/o annullare, mediante recesso, successive vendite/forniture di merce nel caso in cui il Cliente risulti inadempiente e/o in ritardo con il pagamento del corrispettivo dovuto per vendite/forniture già eseguite, fermo in ogni caso i diritti del Venditore di cui al successivo punto h) e agli articoli 8 e 10.

g) Il Venditore può, a sua esclusiva discrezione, richiedere all'Acquirente di pagare le consegne in anticipo o di fornire garanzie sul corretto adempimento della prestazione.

h) In caso di ripetuti ritardi nei pagamenti o di modifiche nella ragionevole valutazione della capacità finanziaria dell'Acquirente da parte del Venditore, il Venditore può, a suo insindacabile diritto, risolvere il Contratto o richiedere il pagamento anticipato o altre garanzie, qualora le stesse non siano state preventivamente concordate e l'Acquirente dovrà sostenere i costi e le spese che ne derivano.

i) L'Acquirente non avrà il diritto di trattenere il pagamento di qualsiasi importo dovuto al Venditore, né avrà alcun diritto di compensazione, a meno che le contro pretese dell'Acquirente non siano riconosciute dal Venditore per iscritto, incontestate o riconosciute da una decisione giudiziaria definitiva e legalmente vincolante.

l) Resta inteso che le disposizioni di cui ai precedenti commi a), b) ed e) non trovano applicazione nel caso di consegna della merce a carico del Venditore.

## **5. CONSEGNA E PASSAGGIO DEL RISCHIO**

a) In applicazione di quanto previsto al precedente art. 4.e) e fatti salvi i casi di cui all'art. 3 lettere (d) e (e), il rischio di parziale o totale danneggiamento delle merci passerà all'acquirente al più tardi al momento della consegna delle merci. In caso di ritardata consegna per circostanze dipendenti dall'Acquirente, il rischio passerà all'Acquirente alla data di notifica che le merci sono pronte per essere spedite.

b) In caso di consegne FOB il rischio di perdita della merce sarà a carico dell'Acquirente dal momento di carico dei Prodotti sulla nave indicata dall'Acquirente. In caso di consegne CFR e CIF troveranno applicazione le norme internazionali pro tempore vigenti.

c) In caso di consegne DDP, tutti i rischi e i pericoli passano all'Acquirente al momento della consegna presso la sede dell'Acquirente o altro punto di consegna concordato.

d) Se il Venditore, su richiesta dell'Acquirente, è tenuto alla consegna della merce in qualsiasi altro luogo diverso dal luogo di esecuzione di cui alla Conferma d'Ordine, fermo il diritto di richiedere il pagamento degli ulteriori costi, tutti i rischi passeranno all'Acquirente al momento della consegna dei Prodotti allo spedizioniere, al vettore o a qualsiasi altra persona o agenzia designata per il ritiro ("Spedizioniere Designato").

## **6. OGGETTO DEL CONTRATTO -- GARANZIA - RECLAMI**

a) Oggetto del contratto è esclusivamente la merce descritta nella conferma d'ordine predisposta dal Venditore. Il Venditore garantisce che i Prodotti consegnati saranno conformi alle caratteristiche di cui alle schede tecniche pubblicate sul sito [www.burgogroup.com](http://www.burgogroup.com) e che l'Acquirente dichiara di ben conoscere ed accettare.

b) Salvo maggior garanzia specificata in contratto, le caratteristiche del prodotto e tutti i parametri (peso, grammatura, numero, dimensioni, ecc.) che definiscono la fornitura sono garantiti nell'ambito delle tolleranze, delle dispersioni dei valori, delle metodologie di prova e di accertamento, previste dalle norme C.E.PI. Condizioni Generali di Vendita per i fabbricanti di carte e cartoni della Comunità Europea - 1991, che il Cliente dichiara espressamente di ben conoscere ed accettare.

c) Per merce destinata ad impieghi che richiedono specifici requisiti di idoneità o caratteristiche tecniche diverse, il Venditore rilascia le relative garanzie solo e nei limiti in cui detti impieghi e caratteristiche e la relativa richiesta di garanzia siano stati espressamente indicati nell'ordine poi confermato.

d) Qualsiasi campione o modello presentato e/o trasmesso al Cliente ha come unico scopo quello d'illustrare la normale qualità della merce e non potranno mai essere utilizzati quale prova per difetto di qualità avverso il Venditore tenuto conto che per ciascun rapporto faranno fede esclusivamente le caratteristiche indicate nella conferma d'ordine.

e) Il Cliente è tenuto a verificare la merce al suo ricevimento. Entro 6 giorni dal ricevimento e/o utilizzo, il Cliente è tenuto a denunciare eventuali vizi della merce per iscritto a mezzo di raccomandata A.R. o a mezzo fax con specifica indicazione, a pena di inefficacia, dei difetti riscontrati, allegando un campione dimostrativo ed indicando il numero di fattura ed il numero di colli. Eventuali ammanchi di merce devono essere denunciati per iscritto dal Cliente al Venditore, a pena di decadenza, entro e non oltre 24 ore dal ricevimento.

f) In caso di vizi occulti, il Cliente dovrà denunciarli entro 6 giorni dalla loro scoperta e comunque entro e non oltre 3 mesi dal ricevimento della merce, con le modalità di cui alla Procedura Reclami emessa dal Venditore e che l'Acquirente dichiara di ben conoscere ed accettare.

g) I termini di cui al presente articolo devono intendersi perentori ed essenziali fissati nell'interesse del Venditore; ne discende che eventuali reclami presentati oltre i termini stabiliti saranno privi di efficacia.

h) È esclusa ogni responsabilità del Venditore per danni provocati da incurie, da cattivo e/o non corretta conservazione del prodotto, da deterioramento, uso non corretto ed, in generale, per tutti i danni indiretti.

i) Eventuali contestazioni su singole partite non avranno alcun effetto sul resto dell'ordine.

l) In caso di attivazione della garanzia per vizi riconosciuti, il Venditore potrà sostituire la merce ovvero provvedere alla riduzione e/o restituzione del corrispettivo di cui alla conferma d'ordine. Per quantitativi riconosciuti e dimostrati mancanti (fornitura in difetto) il Venditore ha il diritto di procedere al reintegro della merce mancante ovvero alla riduzione proporzionale del prezzo.

m) Il Venditore potrà rispondere esclusivamente per dolo o colpa grave per le ipotesi responsabilità previste dalle presenti Condizioni Generali di vendita e nel limite economico del 50% del valore dell'Ordine connesso alla richiesta.

## **7. USO DEL PRODOTTO – OBBLIGHI DI INDENNIZZO DELL'ACQUIRENTE**

- a) L'Acquirente è obbligato ad utilizzare i Prodotti Venditore in conformità alle specifiche tecniche e agli usi di cui alle schede tecniche del venditore.
- b) Il Venditore non è responsabile per i danni dovuti da difetti di un prodotto finale dell'Acquirente di cui i Prodotto costituiscono una parte e/o una componente stante l'applicazione del principio di responsabilità del Produttore del prodotto finale.
- c) L'Acquirente dovrà risarcire, indennizzare e tenere indenne il Venditore, i suoi direttori, dipendenti, affiliati e agenti, da e contro ogni e qualsiasi richiesta, azione, causa di terzi, procedimenti, perdite, responsabilità, richieste di risarcimento, danni, accertamenti, sentenze, compromessi, transazioni, onorari, spese (compresi gli onorari degli avvocati, gli interessi, le penalità, le indagini spese e spese processuali) che sono causate da, sono relative a, sorgono a causa di, o in relazione a, qualsiasi richiesta di risarcimento per danni, causati dall'uso improprio dei prodotti da parte dell'Acquirente.

## **8. TEMINI DI PAGAMENTO**

- a) Il Cliente deve provvedere al pagamento del prezzo entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data fattura, salvo diverso accordo scritto tra le Parti e/o diversa disposizione di legge pro tempore vigente.
- b) Ai sensi dell'art. 1193, 2 comma, c.c. il pagamento è imputato, in primo luogo, agli interessi, quindi al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra i più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti.
- c) Il pagamento del prezzo deve avvenire secondo le modalità indicate nell'Ordine e/o in fattura. Modalità diverse da quelle espressamente indicate devono essere pattuite dalle parti e risultare da atto scritto. I pagamenti effettuati con cambiali, assegni e/o altri titoli di credito, le spese per la riscossione saranno a carico del Cliente e l'obbligazione s'intenderà adempiuta solo al momento del completo incasso da parte del Venditore.
- d) Il pagamento del prezzo o di singole rate non potranno essere differiti rispetto alla scadenza per qualsivoglia motivo, ivi inclusi eventuali reclami. Avverso il Venditore, il Cliente non potrà proporre nessuna azione legale, inclusa eventuale azione di eccezione e/o riconvenzionale e/o di compensazione, previo adempimento integrale della propria obbligazione di pagamento del prezzo e di eventuali oneri accessori (ad esempio: interessi di mora). È espressamente esclusa la facoltà per il Cliente di procedere a compensazione senza il preventivo assenso formale del Venditore.
- e) In caso di ritardato pagamento, il Venditore avrà diritto al pagamento degli interessi di mora nella misura degli interessi legali.
- f) In caso di mancato pagamento, parziale o totale, di una fornitura, anche se contestata, da parte del Cliente, il Venditore avrà diritto di: i) sospendere ovvero di risolvere ogni altro rapporto e/o ordine e/o fornitura e/o consegna successivi; ii) revocare l'eventuale clausola di vendita "a richiamo"; iii) richiedere il pagamento immediato di tutte le fatture emesse e non scadute; iv) risolvere ogni rapporto contrattuale in essere con il Cliente per fatto o colpa dello stesso ex art. 1456 cod. civ., salva comunque ogni altra azione.

## **9. FORZA MAGGIORE – ECCESSIVA ONEROSITÀ SOPRAVVENUTA**

- a) In caso di impossibilità o rilevante difficoltà temporanea nell'apprestare la merce, dovute a circostanze sopraggiunte e non imputabili al Venditore o ai fornitori del medesimo, quali impedimenti per causa di forza maggiore (a mero titolo esemplificativo: pubbliche emergenze, calamità naturali, scioperi ed agitazioni di lavoratori anche solo aziendali, serrate, cassa integrazione, disposizioni vincolanti dell'Autorità, difficoltà e/o sospensione del traffico e/o dei servizi di trasporto, interruzioni, deficienze di energia o di combustibili, mancanza della materia prima, incendi, guasti di macchinari, pandemie ed epidemie, factum principis etc.) il Venditore potrà, a suo insindacabile giudizio, ridurre il quantitativo della merce e/o differire il termine di consegna per un periodo massimo di 90 giorni e/o risolvere il contratto. Resta inteso che il Cliente non avrà diritto a compensi o rimborsi di sorta, indennizzi e/o risarcimento di danni.
- b) Nell'ipotesi in cui il Venditore non abbia esercitato il proprio diritto di recesso, resta fermo l'impegno del Cliente a ritirare la merce e procedere al pagamento di quanto dovuto.
- c) Il Venditore avrà diritto di sospendere e/o annullare ogni Ordine anche se già confermato in caso in cui l'adempimento della prestazione risulti eccessivamente onerosa per il Venditore ex art. 1467 c.c. a causa di eventi imprevedibili e/o straordinari e comunque non dipendenti dalla volontà del Venditore stesso

## **10. RISERVA DI PROPRIETÀ**

- a) La merce consegnata è e resterà di proprietà del Venditore sino ad effettiva soddisfazione di tutti i crediti, anche accessori, derivanti dai rapporti commerciali con il Cliente, anche se derivanti da diversi contratti di vendita/fornitura e in espressa eccezione del principio del lex rei.
- b) Qualora il pagamento del prezzo sia avvenuto con titolo di credito e/o effetto bancario, il diritto di proprietà della merce resterà del Venditore sino all'effettivo incasso dell'importo.

c) Il Cliente non può cedere in garanzia e/o sottoporre a pegno o ad altra forma di garanzia reale la merce oggetto della riserva di proprietà.

d) La riserva di proprietà non esclude il diritto del Cliente di usare, trasformare e vendere la merce nell'ambito del normale svolgimento della sua attività. Nel caso di cessione a terzi della merce riservata, anche se lavorata/trasformata ed unitamente ad altri prodotti, ovvero in caso di inapplicabilità sancita della facoltà di riserva di proprietà, il Cliente cede ora per allora, ed il Venditore accetta, il credito derivante dalla cessione in misura equivalente al proprio debito. Nel caso di lavorazione con merci diverse, non di proprietà del Venditore, il Cliente cede, ora per allora, al Venditore, che accetta, la proprietà e/o comproprietà sui beni risultanti dalla lavorazione fino a concorrenza della quota di partecipazione della merce oggetto della riserva di proprietà.

f) In caso di inadempimento del Cliente, il Venditore avrà diritto di chiedere la restituzione immediata della merce.

g) L'Acquirente è tenuto ad assicurare adeguatamente le merci ancora di proprietà dal Venditore ma nella sua disponibilità, contro tutti i rischi comuni, in particolare contro l'incendio, perdita del materiale, furto con scasso o danni causati dall'acqua a proprie spese; l'Acquirente sino all'integrale pagamento del prezzo si costituisce custode e depositario della Merce di proprietà del Venditore e, conseguentemente, assume l'obbligo di trattare e conservare la Merce depositata con cautela in modo adeguato.

h) Nel caso in cui l'Acquirente sia in ritardo di pagamento considerando un periodo di grazia di 10 giorni lavorativi, il Venditore ha diritto a richiedere la restituzione della merce consegnata o il ritiro del consegnare la merce e venderla così com'è (cioè includendo il loro imballaggio) a terzi. Nel caso in cui la merce consegnata venga venduta a terzi dal Venditore, l'Acquirente dichiara e garantisce che questo non comporta la violazione di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale (ad es. diritti di marchio per quanto riguarda segni, loghi e parole, ecc.) che sono impressi sui rispettivi prodotti o imballaggi e rinuncia a qualsiasi diritto che l'Acquirente possa avere nei confronti del Venditore considerando che l'azione del Venditore discende da inadempimento dell'Acquirente.

i) Il Venditore può, a sua libera discrezione, tuttavia, anche risolvere l'ordine non pagato, senza che ciò costituisca implicita rinuncia al diritto di procedere per il risarcimento di tutti i costi sostenuti e/o danni subiti sia direttamente che indirettamente connessi all'inadempimento dell'Acquirente

## **11. RECESSO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

a) Fatta salva la disposizione di cui al precedente articolo, il Venditore si riserva la facoltà di recedere da ogni rapporto giuridico esistente con il Cliente mediante comunicazione scritta e con preavviso non inferiore a 60 giorni.

b) Il Venditore ha facoltà di risolvere di diritto ogni rapporto giuridico esistente con il Cliente mediante semplice lettera raccomandata senza bisogno di messa in mora, salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito nei seguenti casi:

- rifiuto di ritirare la merce;

- sospensione, in tutto o in parte, il pagamento delle somme dovute a qualsiasi titolo al Venditore;

- stato d'insolvenza, liquidazione anche volontaria, ovvero sottoposto a procedure concorsuali, nonché qualora nei suoi confronti vengano levati atti di protesto o risultino pendenti procedure mobiliari e/o immobiliari nei suoi confronti.

L'esistenza di tali situazioni andrà verificata sulla base della normativa vigente nel paese d'origine del Cliente.

## **12. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE DI TERZI**

a) L'Acquirente sarà l'unico responsabile per l'ottenimento di diritti di proprietà intellettuale nella progettazione ordinata della merce così come in tutti gli stampati, bozze e campioni completati e dovrà risarcire il Venditore e tenere indenne il Venditore contro tutte le richieste di risarcimento, i costi, i danni e le spese (comprese quelle legali spese) derivanti da qualsiasi violazione effettiva o presunta di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di terzi.

b) Fermo quanto sopra, i diritti di proprietà intellettuale in qualsiasi specifiche scritte o determinate dal Venditore, nonché disegni, campioni, rotoli campione, modelli e altre informazioni attribuibili al Venditore rimarranno di esclusiva proprietà del Venditore.

c) L'Acquirente non farà valere alcun diritto di proprietà intellettuale, diritti, diritti d'autore o qualsiasi altro diritto su specifiche scritte o determinato dal Venditore o dal disegno, campioni, rotoli campione, modelli, e altre informazioni attribuibili al Venditore, né produrre o far produrre per sé o per terzi qualsiasi oggetto in cui, o nella cui fabbricazione, qualsiasi informazione o conoscenza del Venditore è stata utilizzata direttamente o indirettamente; né l'Acquirente può utilizzare uno qualsiasi dei disegni, documenti, informazioni o conoscenza direttamente o indirettamente resa disponibile da o resa nota ad esso da parte del Venditore al fine di assicurarsi diritti di proprietà intellettuale o diritti d'autore o che impediscano la concessione di diritti di proprietà intellettuale o diritti d'autore al Venditore.

d) Se l'Acquirente si assicura un qualsiasi diritto di proprietà intellettuale in violazione degli Articoli 12.b e 12.c, l'Acquirente trasferirà volontariamente tali diritti al Venditore senza alcun addebito. Le spese sostenute per la registrazione di tale trasferimento presso l'autorità competente sarà a carico dell'Acquirente.

**13. RISERVATEZZA – TRATTAMENTO DEI DATI – CODICE ETICO – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D. LGS. 231/01.**

- a) L'Acquirente è tenuto a mantenere riservate tutte le informazioni ricevute dal Venditore nella forma e nel formato, in particolare ma non limitatamente al know-how, alle specifiche, alle formule, ai campioni ed ai dati aziendali. L'obbligo di mantenere il segreto rimane in forza a prescindere dall'eventuale cessazione del rapporto d'affari tra le parti fino a quando l'informazione non sarà entrata a far parte del pubblico dominio non per colpa dell'Acquirente.
- b) Ove applicabile, il Cliente espressamente autorizza il Venditore, Regolamento UE n. 679/2016 General Data Protection Regulation – GDPR, a trattare le informazioni ed i dati forniti nel rispetto delle disposizioni del Codice della privacy.
- c) Il Cliente dichiara altresì di essere stato informato, ai sensi che lo stesso è titolare dei diritti previsti da tale predetta norma e delle modalità di esercizio degli stessi.
- d) Il Cliente autorizza espressamente il Venditore a comunicare i propri dati all'interno del Gruppo per fini statistici, commerciali, di marketing, di tutela del credito, di gestione e cessione del credito.
- e) Il Cliente si obbliga al rispetto di tutte le previsioni previste nel Codice Etico del Gruppo Burgo, che dichiara di conoscere e di averne compreso i contenuti. Il Cliente si obbliga, inoltre, al rispetto del Modello di Organizzazione e Gestione ex D. Lgs. 231/01, che dichiara di conoscere e di averne compreso i contenuti. Il Codice Etico del Gruppo Burgo ed il Modello di Organizzazione e Gestione sono disponibili sul sito internet: [www.burgogroup.com](http://www.burgogroup.com).

**14. LUOGO DI ESECUZIONE – DIRITTO APPLICABILE – GIURISDIZIONE**

- a) Il Contratto e le Condizioni Generali sono regolati da diritto nazionale applicabile al Venditore, come in vigore nel momento della conclusione del contratto.
- b) L'applicabilità della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti per la vendita internazionale di merci è espressamente esclusa.
- c) Per tutte le controversie derivanti da o in connessione con qualsiasi Contratto o con le presenti Condizioni Generali, o qualsiasi violazione, la risoluzione o la nullità della stessa, sono soggette alla giurisdizione esclusiva del tribunale di Vicenza.

**15. VARIE**

- a) Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto o qualsiasi consegna di merci disciplinata dalle presenti Condizioni Generali deve essere in lingua italiana o inglese.
- b) Qualsiasi comunicazione effettuata per conto del Venditore sarà legalmente vincolante solo se rilasciato dal numero richiesto di autorizzati rappresentanti (amministratori delegati, firmatari autorizzati, delegati).
- c) L'Acquirente non ha diritto di cedere alcuno dei suoi diritti o obblighi in derivanti dal Contratto senza il preventivo consenso scritto del Venditore.
- d) Se una parte o una disposizione delle presenti Condizioni Generali o l'applicazione di tale parte o disposizione a qualsiasi persona o circostanza deve essere ritenuta non valido, illegale o inapplicabile sotto qualsiasi aspetto da qualsiasi tribunale arbitrale competente, tribunale, tribunale governativo o autorità amministrativa, a) tale invalidità, illegalità o l'inapplicabilità non influisce su nessun'altra parte o disposizione di questa Condizioni generali o l'applicazione di tale parte o disposizione a qualsiasi altre persone o circostanze, e (b) l'Acquirente e il Venditore si adopereranno per negoziare una disposizione sostitutiva che meglio riflette le intenzioni economiche dei non validi, illegali o parte o disposizioni inapplicabili delle presenti Condizioni Generali senza essere non valido, illegale o inapplicabile, e deve eseguire tutti i accordi e documenti richiesti a questo proposito.
- e) Nessuna rinuncia a qualsiasi disposizione da parte del Venditore sarà considerata una rinuncia all'azione inerente ogni successiva violazione da parte dell'Acquirente.
- f) Eventuali accordi tra il Venditore e l'Acquirente devono essere stipulati per iscritto. Gli accordi verbali sono nulli. Le modifiche alle presenti Condizioni Generali saranno efficaci solo se fatte per iscritto. Tale requisito è considerato soddisfatto anche nel caso di trasmissioni via fax o pec.